

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

**ASST Rhodense**

*Presidio di Garbagnate Milanese*

**U.O.C Acquisti** - Ufficio con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015

Viale Forlanini, 95 – 20024 – Garbagnate Milanese

Tel. 02 994302475

Fax 02 994302591

E-mail: [areaacquisti@asst-rhodense.it](mailto:areaacquisti@asst-rhodense.it)

Titolario: 01.6.03 Fascicolo: **271/2020**

Garbagnate Milanese,

**Trasmessa tramite il portale SinTel**

## **RICHIESTA DI OFFERTA**

**CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI TIPO MECCANICO ED ELETTRICO, RECUPERO MEZZI IN AVARIA, CONTROLLO EMISSIONI GAS DI SCARICO DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ DI ASST RHODENSE PER UN PERIODO DI 24 MESI.**

**CIG N. 850496357E**

## PARTE PRIMA – CONTENUTI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO

### 1. PREMESSA E OGGETTO DEL CONTRATTO E IMPORTI POSTI A BASE DI NEGOZIAZIONE

ASST Rhodense si riserva di avviare una procedura affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, e degli artt. 8, comma 2 lett. b), e 22, comma 2.2, lett. a) del Regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria pubblicato sul sito [www.asst-rhodense.it](http://www.asst-rhodense.it) nella Sezione Gare, con l'operatore economico che avrà offerto il servizio di riparazione e manutenzione di tipo meccanico ed elettrico, recupero mezzi in avaria, controllo emissioni gas di scarico dei veicoli di proprietà di ASST rhodense per un periodo di 24 mesi, al prezzo più basso come indicato all'art. 16.4, previa verifica di idoneità del servizio offerto intesa come piena rispondenza ai requisiti prestazionali indicati all'art. 2 e richiesti dalla documentazione tecnica prodotta.

Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato mediante adesione alla presente RDO non potranno vantare alcun diritto né titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento del contratto.

#### 1.1 Oggetto del contratto, durata, quantità e condizioni di esecuzione

La presente Richiesta di Offerta ha per oggetto il servizio di riparazione e manutenzione di tipo meccanico ed elettrico, recupero mezzi in avaria, controllo emissioni gas di scarico dei veicoli inclusi nel parco autoveicoli dell'ASST Rhodense per la durata di mesi 24 (anni 2) .

Si precisa che:

- a) le quantità per singola tipologia di ciascuna prestazione costituente il servizio saranno individuate dall'ASST Rhodense nel periodo di vigenza del contratto sulla base delle effettive necessità riscontrate;
- b) il contratto stipulato con l'operatore economico contraente troverà applicazione, limitatamente all'erogazione delle prestazioni ricomprese nel servizio, per soddisfare le necessità che dovessero insorgere durante il periodo di vigenza del contratto di 24 mesi, nel rispetto dell'importo massimo di seguito indicato: **€ 60.000,00 (Iva esclusa)**;
- c) la tariffa oraria applicabile per la manodopera specializzata è pari a **€ 40,00** (Iva 22% esclusa, se applicabile);
- d) il prezzo unitario per intervento di rimozione del veicolo mediante carro-attrezzi (h 24 feriali e festivi) entro il raggio di 20 km dalla sede dell'ASST Rhodense, sita in Garbagnate Mil.se, V.le Forlanini, 95 è pari a **€ 23,00.=** (Iva 22% esclusa, se applicabile);
- e) il prezzo unitario **al km** nel caso di intervento rimozione del veicolo mediante carro-attrezzi al di fuori del raggio di 20 km dalla sede dell'ASST Rhodense, sita in Garbagnate Milanese, V.le Forlanini 95.

(andata/ritorno) è pari a € 1,00.= (Iva 22% esclusa, se dovuta) oltre alla quota fissa di € 23,00.= di cui al punto precedente.

Rientrano pertanto nell'oggetto del contratto le prestazioni indicate nel presente Documento nella quantità e tipologia che si rendesse di volta in volta necessaria, per un periodo massimo contrattuale di 24 mesi, calcolato a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione e per l'importo massimo sopra indicato.

Se allo scadere del termine naturale del contratto, l'Amministrazione non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto, è riconosciuta all'ASST Rhodense, in analogia a quanto previsto dall'art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà - che l'operatore economico si obbliga ad accettare - di prorogarne la durata per un periodo sino a 6 (sei) mesi successivi alla data di naturale scadenza del contratto e, comunque, per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni economiche e normative contrattuali vigenti, senza che l'affidatario possa pretendere compensi ulteriori. L'affidatario si obbliga, pertanto, per il sopraccitato periodo di proroga, a dare esecuzione a tutte le obbligazioni contrattuali dietro semplice richiesta scritta dell'ASST, manifestata con un preavviso di 10 giorni rispetto la scadenza naturale del contratto.

## **1.2 Contenuti, condizioni e modalità di erogazione delle prestazioni oggetto di contratto**

L'operatore economico contraente dovrà garantire l'esecuzione delle seguenti tipologie di prestazioni attraverso l'impiego di manodopera specializzata:

- **Manutenzione programmata ordinaria:** si intendono tutti i controlli ritenuti necessari a garantire la piena funzionalità, efficienza e sicurezza degli autoveicoli compresi i controlli periodici (c.d. tagliandi), i rabbocchi/sostituzioni necessari alla perfetta tenuta in efficienza degli automezzi, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici o comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza e sicurezza del veicolo in ogni momento.
- **Manutenzione ordinaria:** intesa come il complesso degli interventi eseguiti su indicazione del servizio competente dell'ASST Rhodense, al riscontro di guasti o anomalie conseguenti al normale utilizzo dell'autoveicolo; viene ricondotta alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della elevata percorrenza (es. candele, pastiglie freni, filtri aria e lubrificante, lubrificante e liquidi, ecc.);
- **Manutenzione straordinaria:** intesa come ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi o guasti e non rilevabili durante le operazioni di manutenzione programmata o ordinaria, e comunque atti a ripristinare la funzionalità del veicolo e renderli idonei all'uso (ad esempio: sostituzione della frizione, valvole, scarico, pompa acqua, pompa olio, batteria, revisione totale o parziale di motore, cambio, differenziale, sospensioni, etc.).

La manutenzione degli automezzi dovrà tener conto delle particolari esigenze connesse alla natura di Pubblica Amministrazione deputata all'erogazione di un servizio pubblico quale è l'ASST Rhodense, e pertanto, l'operatore economico contraente dovrà attenersi a quanto segue:

- a) assoluta priorità di intervento sugli automezzi in argomento;
- b) reperibilità 365 giorni l'anno per l'intervento di un carro-attrezzi (in caso di incidenti avarie) dal luogo del sinistro alla propria officina a titolo gratuito;
- c) garanzia biennale su tutti i pezzi di ricambio utilizzati;
- d) i pezzi di ricambio utilizzati dovranno essere esclusivamente quelli originali prodotti dalle Ditte costruttrici (ovvero equivalenti) dei veicoli da riparare;
- e) segnalazione tempestiva della causa dei guasti qualora questi risultino conseguenti ad incuria degli utilizzatori;
- f) segnalazione di ogni intervento ritenuto utile al fine di assicurare la sicurezza del mezzo, rilevato a seguito della verifica delle condizioni di efficienza generale durante l'esecuzione di altri interventi manutentivi sopra evidenziati;
- g) l'operatore economico contraente è tenuto di massima ad ultimare la manutenzione nel più breve tempo possibile e comunque di norma entro 3 giorni lavorativi.

Il servizio comprende:

- 1) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo meccanico che si rendessero necessari - anche presso sedi esterne alla sede dell'officina - per gli automezzi in seguito a guasti di qualsiasi natura nonché per eventuali incidenti;
- 2) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo elettrico/elettronico che si rendessero necessari per gli automezzi in seguito a guasto di qualsiasi natura nonché per incidenti quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: le centraline di iniezione, i sistemi di antifurto, i navigatori satellitari, etc..
- 3) preparazione meccanica dei veicoli per invio alla revisione annuale in ottemperanza alla normativa vigente in materia, nonché revisione ex art.80 del Codice della Strada (c.d."Pre collaudo");
- 4) controllo delle emissioni di scarico;
- 5) sostituzione dei liquidi e grassi lubrificanti e dei liquidi/gas di raffreddamento ed eventuali reintegrazioni (rabbocchi) di lubrificante, liquidi, materiali di consumo usurati compresi i liquidi dei freni, gas e quant'altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza e sicurezza del mezzo, con la sola esclusione del carburante; il contraente deve provvedere gratuitamente al controllo periodico del livello dei fluidi (es. radiatore, lavacrystalli, olio motore, cambio. etc.) ed ogni qualvolta si rilevi la necessità indipendentemente dai Km percorsi;
- 6) servizio di soccorso stradale degli automezzi: l'operatore economico contraente dovrà assicurare, in caso di fermo di un veicolo per avaria, il pronto recupero del veicolo.

L'operatore economico contraente è tenuto a farsi carico dell'attività di soccorso stradale garantendo il servizio 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, e compreso il periodo di chiusura delle officine, con intervento entro 60 minuti dalla chiamata. L'ASST Rhodense dovrà usufruire del traino dal punto di fermo fino ad un centro di assistenza del contraente ove il veicolo potrà essere riparato, oppure, qualora l'intervento richiesto sia eseguibile sul posto, il contraente provvederà direttamente in loco con idonee attrezzature. Il servizio dovrà prevedere la possibilità di recupero del mezzo in avaria anche in caso di non presenza del conducente, previo accordo con l'Amministrazione. È contrattualmente prevista tariffa unitaria per singolo intervento, sulla base di quanto offerto in sede di gara nel rispetto del tetto posto a base di negoziazione, per attività di soccorso stradale che intervenga entro il raggio di 20 km dalla sede dell'ASST Rhodense, sita in Garbagnate Milanese, Viale Forlanini 95. Per interventi effettuati al di fuori del dell'ambito territoriale sopra indicato sarà applicata la tariffa chilometrica offerta in sede di gara nel rispetto del tetto posto a base di negoziazione.

### 1.3 Importi posti a base di negoziazione

Nella sottostante tabella si riportano i valori (importi e percentuali) posti a base di negoziazione.

La percentuale di sconto sotto indicata deve intendersi come sconto minimo atteso e ciascun operatore economico dovrà offrire una percentuale di sconto pari o "al rialzo" rispetto alla percentuale minima indicata nella tabella:

Voce	Descrizione	Valore posto a base di negoziazione	Note
1	Percentuale unica di sconto da applicare su "pezzi di ricambio" e materiali di consumo lubrificanti e liquidi originali o equivalenti	25%	Percentuale di sconto da esprimere di valore pari o in aumento

La percentuale sopra riportata posta a base di negoziazione si intende comprensiva di tutte le obbligazioni poste a carico del contraente al fine della completa e corretta esecuzione del contratto, in conformità a quanto fissato nel presente Documento e nell'offerta presentata.

## 2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Il contratto in argomento comprende il servizio di riparazione e manutenzione di tipo meccanico ed elettrico, recupero mezzi in avaria, controllo emissioni gas di scarico di veicoli inclusi nel parco autoveicoli di proprietà dell'azienda.

### 2.1. Caratteristica dei materiali forniti

Tutti i materiali forniti devono necessariamente essere del tipo omologato e rispondenti alle caratteristiche tecniche dell'autoveicolo in questione e a quelle indicate sul libretto di circolazione. L'operatore economico

aggiudicatario non potrà accettare – né da incaricati dell'Amministrazione né da suoi stessi operatori - indicazioni che prevedano l'uso di materiali che in tutto o in parte causino la perdita delle caratteristiche di omologazione del mezzo o che ne inficino, anche solo in parte, le garanzie sussistenti nonché le caratteristiche tecniche o i requisiti di corretto funzionamento, confort e sicurezza etc.

Tutti i materiali dovranno avere caratteristiche d'uso "a lunga durata" escludendo particolari con finalità prevalentemente estetico/decorative. Sono da escludersi operazioni di scambio di particolari da un mezzo ad un altro anche se ambedue appartenenti all'ASST Rhodense, salvo che non vi sia esplicita autorizzazione scritta. È comunque fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di compiere qualsiasi operazione di riparazione e/o sostituzione di materiali tale da contravvenire alle vigenti norme in materia di circolazione.

## **2.2. Pezzi di ricambio**

Negli interventi di manutenzione e riparazione l'operatore economico contraente dovrà garantire l'utilizzo di ricambi originali o di qualità certificata pari all'originale, ovvero prodotti da case che forniscono il "primo equipaggiamento" alle case produttrici e dalle stesse autorizzate.

Nei casi concordati tra le Parti potranno essere utilizzati ricambi di marca equivalenti agli originali con l'applicazione dell'aliquota percentuale di sconto di cui all'offerta

Si precisa che si intende per ricambio di qualità equivalente quello non avente lo stesso marchio commerciale del fornitore, ma avente le stesse caratteristiche merceologiche e tecnologiche di quello montato dalla casa costruttrice del veicolo in riparazione. Tutti i pezzi di ricambio devono essere coperti da garanzia biennale. Il materiale elettrico deve essere della stessa marca utilizzata dalle case costruttrici dei veicoli. Nelle ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non conformi a quanto sopra indicato, l'ASST Rhodense si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici a spese del contraente.

## **2.3 Lubrificanti e liquidi.**

All'interno di questa categoria vengono compresi l'olio per il motore (sia a base minerale che semisintetica), l'olio per il cambio, l'olio per i freni, l'olio per idroguida, il liquido antifreeze, il liquido detergente per il parabrezza. La scelta dei prodotti di volta in volta utilizzati deve tener conto delle caratteristiche tecniche dei veicoli e della tipologia di articoli finora utilizzati (marca Selenia, Motocraft, Agip, Wynn's).

## **2.4 Norme di lavorazione.**

Le operazioni di riparazione dovranno essere eseguite con ordine, metodo e cura in modo da conferire al materiale perfetta e completa efficienza ed assicurare la più ampia garanzia al corretto e durevole funzionamento. A tal fine il contraente si impegna ad attenersi alle norme contenute nei manuali tecnici di riparazione delle Case Costruttrici che la stessa dovrà acquisire e, su richiesta, mettere a disposizione, a titolo gratuito, dell'Amministrazione.

## **2.5 Ulteriori prestazioni a carico del contraente**

L'operatore economico contraente si impegna a comunicare prima dell'inizio del contratto e a mettere a disposizione dell'ASST Rhodense per tutta la durata dello stesso:

- un indirizzo di posta elettronica, per l'invio dei preventivi e la ricezione delle autorizzazioni;
- un numero di fax, per le comunicazioni urgenti non compatibili con la posta elettronica o in caso di malfunzionamenti.

L'operatore economico contraente si impegna a trasmettere, per ogni riparazione, apposito Report nel quale devono essere riportati:

1. nome di chi ha consegnato il veicolo;
2. data di consegna;
3. nome di chi ritira il veicolo;
4. data di riconsegna;
5. tipologia di intervento;
6. ricambi forniti;
7. valore economico dell'intervento.

## **2.6 - Garanzia sui pezzi di ricambio.**

Il periodo di garanzia, sui difetti di fabbrica, del prodotto fornito non dovrà essere inferiore a 24 mesi, a decorrere dal giorno della riconsegna dell'autoveicolo.

Durante il periodo di garanzia l'operatore economico aggiudicatario dovrà:

- provvedere alla sostituzione dei ricambi imperfetti o difettosi a propria cura e spese;
- attivarsi per eliminare, oltre agli inconvenienti riscontrati, anche loro eventuali cause ed eventuali effetti dannosi verificatisi;
- smaltire a propria cura e spese eventuale materiale usato in osservanza ai disposti di legge in materia di gestione e recupero dei rifiuti.

## **2.7 - Responsabilità dell'operatore economico contraente**

In caso di inosservanza delle precedenti prescrizioni l'operatore economico contraente si assume la completa responsabilità dei danni arrecati a terzi in conseguenza di lavorazioni errate o non rispondenti alle vigenti norme di legge. Qualora venga accertato che le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti forniti e delle lavorazioni effettuate non rispettino quelle previste nel presente Documento Unico di Procedura o non siano conformi a quanto indicato sul libretto di circolazione, l'operatore economico aggiudicatario si impegna alla sostituzione del ricambio fornito, imperfetto o non conforme, oppure al rifacimento dell'operazione di riparazione senza alcun onere a carico dell'ASST Rhodense, fatto salvo il diritto dell'ASST Rhodense di risolvere il contratto in danno al fornitore.

Qualora dovessero derivare danni ai veicoli, ai beni, ai trasportati dall'ASST Rhodense, a terzi o a beni di terzi, a causa del prodotto fornito e/o della riparazione effettuata, l'Amministrazione potrà agire per il risarcimento del danno subito e la risoluzione del contratto in danno al contraente.

## **2.8 Orario di apertura delle officine**

L'operatore economico contraente dovrà garantire un orario di ordinaria apertura dell'officina articolato su 6 giorni lavorativi, dal Lunedì al Sabato (sabato solo mattina).

## **2.9 Stima dell'intervento di manutenzione**

Per ogni intervento l'operatore economico contraente dovrà trasmettere S.S. Magazzini per iscritto, entro un giorno lavorativo, il preventivo contenente la stima relativa alle ore da impiegarsi nella riparazione, al costo della manodopera, al costo del materiale da sostituire o da utilizzare per il ripristino e i relativi codici del listino di riferimento.

Il preventivo deve contenere l'espressa indicazione se i pezzi di ricambio siano originali od equivalenti e che l'intervento sarà effettuato "a regola d'arte e secondo le vigenti norme contrattuali"; la dicitura comprovante che l'intervento è stato effettuato "a regola d'arte e secondo le vigenti norme contrattuali" dovrà essere riportata anche in fattura.

Prima di dare avvio all'esecuzione della singola prestazione, l'operatore economico contraente dovrà essere in possesso dell'autorizzazione scritta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'ASST Rhodense. Qualora nel corso dei lavori di riparazione si verifichi la cosiddetta "sorpresa tecnica" che modifichi l'importo del Preventivo, l'operatore economico non dovrà dar corso ai nuovi lavori se non dopo aver inviato un nuovo preventivo ed avere ricevuto un ulteriore benestare scritto da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'ASST Rhodense; in assenza di tale autorizzazione nessun ulteriore onere verrà riconosciuto al contraente in relazione a lavori non precedentemente autorizzati.

## **2.10 Durata dell'intervento di manutenzione**

Dal momento del ricevimento dell'autorizzazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'ASST Rhodense, i lavori dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile, allo scopo di limitare i cosiddetti "fermo-macchina". In particolare l'operatore economico ha il preciso obbligo, salvo diverse indicazioni dell'ASST, di eseguire i lavori senza interruzione alcuna.

L'operatore economico contraente potrà prolungare la sosta dei mezzi solo nel caso che non sia immediatamente reperibile sul mercato il materiale necessario all'esecuzione dei lavori richiesti.

In questo ultimo caso il contraente dovrà darne immediata comunicazione tramite posta elettronica o telefono al referente indicato dall'ASST Rhodense, indicando i tempi stimati per riprendere i lavori. ASST Rhodense si riserva il diritto di verificare sul mercato la possibilità di reperire il materiale necessario all'esecuzione della prestazione e la cui difficoltà di approvvigionamento determina il ritardo. In tal caso il contraente dovrà immediatamente riprendere i lavori rifornendosi secondo le indicazioni dell'ASST.

Nei casi di necessità o urgenza, ASST Rhodense si riserva la facoltà di richiedere a mezzo email all'operatore economico contraente di procedere all'immediato avvio dei lavori.

### **2.11 Resa dei materiali sostituiti in corso di lavorazione**

Al fine del corretto riscontro delle lavorazioni effettuate, ove l'intervento dia luogo a sostituzione di materiali, l'operatore economico dovrà consegnare o comunque fornire in visione all'ASST le parti sostituite.

Il contraente non potrà comunque trattenere alcuna componente dei mezzi, anche se destinata a perizia assicurativa, senza autorizzazione scritta dell'ASST Rhodense. ASST Rhodense potrà rinunciare di volta in volta, su semplice dichiarazione dei propri operatori incaricati, alla resa dei materiali sostituiti senza che ciò possa essere considerata prassi corrente e quindi causa di successiva omessa consegna di detti materiali.

### **2.12 Modalità di espletamento del servizio**

Su richiesta di ASST Rhodense, il veicolo da riparare in grado di circolare deve essere ritirato e riconsegnato da un incaricato dell'operatore economico contraente, presso la sede in cui è posteggiato. Per tali prestazioni il contraente dovrà applicare le norme e le tariffe specificate nel presente Documento Unico di Procedura.

Non saranno riconosciuti oneri per la sosta, a qualsiasi titolo, del veicolo presso l'officina dell'operatore economico contraente. Prima della riconsegna ad ASST del mezzo, il contraente ha l'obbligo di rimuovere tutti i residui delle lavorazioni effettuate senza pretendere alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto precedentemente pattuito. Alla consegna del veicolo l'operatore economico rilascerà il documento attestante la conferma dei lavori rispetto al preventivo autorizzato, che dovrà essere debitamente controfirmato dall'incaricato dall'ASST Rhodense.

### **2.13 - Reportistica a carico dell'operatore economico contraente**

Le contestazioni più frequenti derivano dall'accertamento delle ore impiegate nelle lavorazioni, contestazioni peraltro note negli accertamenti periziali delle assicurazioni. Onde evitare che sia in sede assicurativa, sia in fase di verifica delle fatture da parte dell'ASST insorga dubbio sull'esattezza dei riscontri, l'impresa è obbligata a redigere e conservare reportistica presso la propria sede, per tutto il periodo di vigenza del contratto e sino a completa definizione della parte economica, del nominativo dell'addetto che ha effettuato la lavorazione, del suo livello di specializzazione, del giorno in cui ha proceduto alla lavorazione e delle ore impiegate (nel caso in cui abbiano partecipato all'operazione più addetti, la registrazione va ripetuta per ciascuno degli addetti). ASST Rhodense, soprattutto ai fini periziali assicurativi, si riserva la facoltà di riscontro fotografico delle lavorazioni a mezzo di proprio personale nella sede dell'impresa.

### **2.14 – Verifica di conformità**

Dopo la restituzione del veicolo all'Amministrazione, il mezzo sarà sottoposto a prova per 7 giorni, durante i

quali saranno effettuati tutti gli accertamenti ritenuti necessari per stabilire che le riparazioni siano state eseguite a perfetta regola d'arte. Gli utilizzatori dei veicoli saranno i soggetti preposti al collaudo. Nel caso in cui durante il periodo di prova, il veicolo dovesse manifestare le stesse avarie che ne determinarono l'intervento riparatorio o difetti causati da un'irregolare esecuzione degli interventi o la non rispondenza dei materiali utilizzati alle disposizioni del presente Documento, lo stesso verrà rinviato all'impresa aggiudicataria perché esegua, a proprie spese, i necessari interventi tecnici a perfetta regola d'arte e senza alcun ulteriore onere per l'ASST ed entro l'ulteriore termine che sarà concordato con l'Amministrazione. Qualora il contraente non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, l'ASST potrà far eseguire la manutenzione/riparazione da officina di propria scelta, addebitando i costi sostenuti sui crediti dell'appaltatore.

### **3. NUMERO DI VEICOLI OGGETTO DI MANUTENZIONE E DIMENSIONE DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETA' AZIENDALE.**

L'operatore economico si impegna a garantire le prestazioni oggetto di contratto verso il parco veicoli aziendali di proprietà esistente nel periodo di vigenza del contratto. Allo scopo di fornire informazioni utili alla formulazione dell'offerta si ritiene necessario indicare dettagliatamente il parco veicoli di proprietà dell'ASST Rhodense attivo alla data di esperimento della presente procedura (Allegato 4). Resta inteso che il parco veicoli di proprietà aziendale potrà subire variazioni, in relazione alla dismissione di alcuni veicoli vetusti che saranno sostituiti da veicoli a noleggio, in corso di vigenza del contratto e che detta circostanza non modificherà in nessun caso le condizioni contrattuali risultanti dall'aggiudicazione della presente procedura.

### **4. CORRISPETTIVI**

L'ASST Rhodense corrisponderà all'operatore economico contraente i prezzi offerti in sede della presente procedura in relazione alla tipologia di intervento effettuato. Tutte le percentuali di sconto da applicare ai prezzi di listino dei pezzi di ricambio, agli pneumatici, alle tariffe ACI, al costo delle prestazioni di cui al Tariffario CNA, risultanti dall'aggiudicazione e tutti i costi orari della manodopera offerti rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto e saranno comprensivi di tutti gli oneri di qualsivoglia natura, I.V.A. a norma di legge.

L'operatore economico contraente si impegna a fornire a questa ASST, il link per l'accesso diretto ai listini prezzi dei ricambi delle Case produttrici dei veicoli dell'ASST Rhodense (FIAT, NISSAN, TOYOTA, RENAULT) oppure la consegna in forma cartacea dei medesimi listini, relativi alle tipologie degli automezzi indicati, nonché al tempario delle riparazioni, senza alcun onere aggiuntivo. L'operatore economico dovrà inoltre inviare copia della pagina del listino riferita a tutti i pezzi oggetto del preventivo.

#### **4.1 - Sistema di calcolo degli importi relativi alle lavorazioni e/o forniture**

Il calcolo degli importi relativi alla fornitura dei materiali, ricambi, accessori, con esclusione della mano d'opera, avverrà semplicemente per applicazione del prezzo unitario come da listino della casa produttrice di riferimento moltiplicato per i pezzi forniti, diminuito dello sconto di cui all'offerta, nonché applicazione dell'I.V.A.. In particolare per i pezzi di ricambio verrà applicata la percentuale di sconto indicata in offerta sui prezzi dei listini aggiornati. Non saranno riconosciuti prezzi di listino diversi da quelli ufficiali della casa produttrice. Per i pezzi di ricambio non compresi in offerta, si applicherà il prezzo di listino del ricambio diminuito dello sconto indicato in offerta nonché applicazione dell'I.V.A.. Tali prezzi unitari si intendono comprensivi di ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, etc. nessuna eccettuata, per darli pronti d'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori della sede d'impresa. Nessun altro addebito verrà riconosciuto per eventuali spese relative all'uso di materiale di pulizia, smaltimento parti oleose, rottami, cancelleria o quant' altro.

#### **4.2 - Sistema di calcolo degli importi relativi alla manodopera**

Per il calcolo delle ore effettivamente addebitabili all'ASST Rhodense, l'operatore economico contraente dovrà fare riferimento alle ore effettive tenuto conto dei seguenti elementi:

- a) per i lavori descritti dal presente Documento Unico di Procedura il contraente si impegna ad utilizzare esclusivamente personale proprio adeguatamente qualificato per la tipologia dei lavori da eseguire;
- b) l'operatore economico non potrà in alcun modo porre a carico dell'ASST le ore lavorative prestate da personale non idoneo, ovvero ore lavorative causate da erronea esecuzione dei lavori, ovvero ore derivanti dalla riparazione di danni imputabili all'impresa stessa;
- c) il contraente si impegna ad utilizzare idonee attrezzature, non può in alcun caso porre a carico dell'ASST i maggiori costi derivanti dalla mancanza delle stesse;
- d) sono comprese nei costi di manodopera tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità, oneri per vincoli di passaggio, carichi trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc. e quant'altro comunque occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte intendendosi nel prezzo di manodopera compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo;
- e) l'operatore economico non potrà in alcun modo ed in nessuna occasione richiedere il risarcimento di costi di sosta o deposito dei veicoli o parti di essi affidati per riparazione, anche nel caso che ciò avvenga per ritardata o mancata emissione di ordinativo da parte dell'ASST Rhodense;
- f) il contraente non potrà maggiorare in alcun modo il costo di manodopera indicato anche nel caso che i materiali di cui si chiedi la posa in opera siano forniti dall'ASST Rhodense;
- g) l'operatore economico contraente nell'esecuzione dei lavori non potrà superare i tempi fissati dalle case produttrici. L'ASST, al momento della fattura, si riserva la facoltà di controllare che i tempi di

esecuzione del lavoro non superino i tempi fissati; qualora ciò si verificasse, contesterà all'contraente le ore di mano d'opera eccedenti e pretenderà l'emissione di nota di accredito per le ore non dovute. L'ASST Rhodense si riserva la facoltà di richiedere la corrispondenza dell'importo previsto dal tempario con quello fatturato e l'operatore economico dovrà produrre copia della pagina del tempario di riferimento.

## **5. DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLE AZIONI DI RIVALSA R.C.A.**

In presenza di autoveicolo da riparare a seguito di sinistro, l'operatore economico contraente dovrà iniziare i lavori dopo aver accertato con assoluta sicurezza che non sussistano azioni di rivalsa da parte di terzi o dell'ASST Rhodense per i danni di cui si richiama l'intervento di riparazione.

L'accertamento dovrà essere svolto dall'impresa a mezzo interrogazione verbale dell'incaricato dell'ASST alla consegna del veicolo. Nel caso di danni risarcibili da terzi, i lavori di riparazione dovranno avere inizio solo dopo un tentativo di concordato fra il contraente ed il perito dell'assicurazione sull'importo della riparazione stessa.

Ove esista un'azione di riconoscimento danni in corso relativamente all'autoveicolo oggetto dell'intervento, l'operatore economico contraente è obbligato a seguire la seguente procedura:

### **a) ACCERTAMENTO E STIMA DEL DANNO**

Il contraente ha l'obbligo di emettere, prima dell'inizio di ogni lavorazione, regolare preventivo di spesa da inoltrare agli uffici competenti indicando il danno riportato dall'automezzo a seguito di sinistro; nel preventivo che dovrà avere un numero di protocollo o di riferimento, dovrà essere indicato il mezzo coinvolto nel sinistro, la targa dell'automezzo e la data del sinistro.

### **b) RILEVAMENTO FOTOGRAFICO**

Anche senza specifica richiesta dell'ASST Rhodense, il contraente ha l'obbligo di documentare dettagliatamente con mezzi fotografici la zona interessata al danno.

Il rilevamento fotografico dovrà essere eseguito a colori con esclusione di carta monocromatica. Le foto, di grandezza adeguata (almeno 10X15 cm), dovranno essere rimesse all'ASST Rhodense insieme al preventivo di cui al precedente punto a); i costi del rilevamento fotografico per quanto a pellicola, sviluppo e stampa nonché qualunque altro onere di ammortamento o d'uso delle apparecchiature impiegate saranno a carico dell'operatore economico.

### **c) INIZIO DEI LAVORI**

Il contraente potrà dare inizio ai lavori con le procedure precedentemente descritte, solo dopo che l'ASST Rhodense avrà autorizzato la riparazione.

Nel caso in cui sia in corso procedimento di risarcimento danni, ove la riparazione inizi in tempi precedenti a quelli di autorizzazione, ovvero avvenga per mancato accertamento, o ove ciò sia causa di mancata rivalsa

verso terzi, il contraente è obbligato a nulla richiedere per le riparazioni effettuate. Ultimata la riparazione e riconsegnato il veicolo, previo rilascio di documento attestante la conferma dei lavori rispetto al preventivo autorizzato, che dovrà essere controfirmato dall'incaricato dell'ASST Rhodense, il contraente dovrà emettere regolare fattura indicando che si tratta di riparazione a seguito di sinistro e indicando il numero di riferimento del preventivo, la data del sinistro, il mezzo coinvolto e la targa.

L'operatore economico contraente ha l'obbligo di far visionare ai terzi i mezzi dell'ASST Rhodense, comprendendo con ciò anche i periti assicurativi, solo nel caso che l'ASST stessa ne abbia dato autorizzazione. L'autorizzazione è necessaria anche per la consegna dei preventivi e dei materiali fotografici sia all'inizio sia in corso d'opera.

### **6.1 COPERTURA ASSICURATIVA**

L'operatore economico contraente deve essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per l'eventuale rischio di furto, incendio e qualunque altro danno casuale o volontario subito dagli autoveicoli dell'ASST Rhodense nel corso della riparazione e della sosta negli ambienti dell'impresa. L'operatore economico contraente si assume l'onere di tutti i danni che per qualsivoglia natura possano interessare i mezzi dati in riparazione, sia in corso di lavorazione che di collaudo. Tale obbligo si intende esteso anche alla copertura dei rischi in corso di trasferimento o collaudo su strada effettuato dal contraente; a tal fine lo stesso è comunque obbligato ad utilizzare esclusivamente targhe "PROVA" per qualunque spostamento del veicolo sulla pubblica via.

### **6.2 CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire a favore dell'ASST Rhodense una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, nel rispetto di tutte le disposizioni espressamente contenute agli artt. 103 e 93 del D.Lgs. n. 50/2016, di importo pari al 10% dell'importo massimo contrattuale (Iva esclusa).

## **7. FATTURAZIONE**

L'operatore economico aggiudicatario emetterà fattura a seguito di emissione di specifici ordinativi di fornitura emessi dall'ASST Rhodense con riferimento al servizio oggetto della presente fornitura.

In osservanza alle disposizioni previste dal Decreto Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, che introduce l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le modalità di fatturazione elettronica.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione,

trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).

Le fatture elettroniche indirizzate all' ASST RHODENSE devono contenere le seguenti informazioni:

DENOMINAZIONE	<b>AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE RHODENSE VIALE FORLANINI, 95 - 20024 GARBAGNATE MILANESE</b>
CODICE IPA	<b>asstr</b>
CODICE UNIVOCO UFFICIO	<b>UFS58J</b>
NOME UFFICIO	<b>Uff_eFattura PA</b>
CODICE FISCALE e PARTITA IVA:	<b>09323530965</b>

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
3. Totale documento;
4. Codice fiscale del cedente;
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie nell'ambito della sperimentazione. La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o dal referente aziendale.

## **8. PAGAMENTI**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 4, e dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, il pagamento delle fatture sarà effettuato, salvo motivi ostativi, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura su HUB Regionale, mediante ordinativi di pagamento.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte del fornitore di tutte le condizioni contenute nel presente Documento Unico di Procedura e di tutti gli atti di gara; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore di ASST Rhodense, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore. Agli effetti della liquidazione delle fatture l'inosservanza anche di

una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento. Si informa al riguardo che non si potrà dar corso al pagamento delle fatture se non dopo l'esito favorevole dell'indagine antimafia, ove prevista.

In caso di ritardato pagamento, oltre i termini di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della fattura su HUB Regionale ovvero dalla data di collaudo del bene, il saggio di eventuali interessi moratori è fissato nel 50% del tasso di riferimento determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii. Si precisa che, in ogni caso, l'eventuale ritardato pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto da parte del contraente per la parte inerente l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

## 9. PENALI

Durante il periodo di vigenza del contratto l'operatore economico dovrà rispettare tutte le obbligazioni illustrate nel presente Documento e tutte le obbligazioni contenute nell'offerta prodotta in sede di gara.

Qualora durante l'esecuzione del contratto non dovessero essere rispettate le condizioni di fornitura e servizio contrattualmente sancite, l'ASST procederà all'applicazione di penali, calcolate sul valore complessivo del contratto ed entro il limite del 10% del valore complessivo del contratto.

Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente **ha la facoltà di promuovere** l'avvio della procedura di risoluzione del contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte, verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di **5 giorni solari dal ricevimento della stessa contestazione**. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili dall'Azienda, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali sopraindicate a decorrere dall'inadempimento.

ASST Rhodense provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

## 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivanti da violazioni di norme di legge o del contratto, ASST Rhodense, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui al precedente art. 9, provvederà ad emettere intimazione ad adempiere, ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, ASST Rhodense potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell'aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, da cui derivi all'ASST Rhodense un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, ASST potrà esercitare il diritto di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, ASST può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara.

**A riscontro del verificarsi delle fattispecie di seguito descritte, il contratto si risolverà ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.,** previo incameramento del deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni derivanti dalla risoluzione del contratto:

- qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui all'articolo 9, **n. 3 penalità;**
- qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate **penalità per un importo superiore al 10%** del valore complessivo del contratto;
- accertamento, in qualsiasi momento della fase di esecuzione del contratto, di **fornitura di beni di livello qualitativo inferiore rispetto a quello accertato sui beni offerti in sede di gara**, indipendentemente dalla motivazione dell'evento;
- falsità in atti e/o documentazione prodotta;
- gravi e/o fraudolenti scorrettezze o per dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto contrattuale;
- nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore;
- qualora l'operatore economico subappalti in tutto o in parte l'attività in difformità alla normativa vigente;

- per inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/08/2010;
- per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendali e nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751;
- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando ASST, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva espressa e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al Fornitore. Gli oneri derivanti dall'aggiudicazione all'operatore economico che segue in graduatoria saranno addebitati all'operatore economico uscente.

## **11. RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO**

ASST Rhodense si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, in qualunque momento durante il periodo di sua vigenza e fino al termine di naturale scadenza.

Detta facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'operatore economico contraente nel rispetto di quanto disciplinato al comma 3 del succitato articolo 109, D.Lgs. n. 50/2016, con preavviso minimo di 10 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

### **Esercizio della facoltà di recesso nell'ipotesi di procedura di gara aggiudicata da soggetto aggregatore (ARIA S.p.a.)**

Come previsto, tra l'altro, dalle regole di sistema di Regione Lombardia, nell'ipotesi in cui sia aggiudicata procedura di gara da parte di Consip S.p.a. o del soggetto aggregatore ARCA S.p.a. avente ad oggetto identica/che o analoga/ghe prestazione/i rispetto a quella/e oggetto della presente procedura, idonea a soddisfare i fabbisogni rilevati, ASST Rhodense si riserva la facoltà di esercitare la clausola di recesso ex art. 1373, comma 2, Codice Civile, con preavviso minimo di 30 giorni, a decorrere dalla data di efficacia dell'aggiudicazione della procedura di gara esperita su delega dell'ASST Rhodense). Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione all'indirizzo a mezzo di posta elettronica certificata dell'operatore economico contraente. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a corrispondere all'operatore economico contraente il prezzo delle prestazioni eseguite o in corso di esecuzione alla data di comunicazione della volontà di recesso.

## 12. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D'INTEGRITÀ

L'operatore economico, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti". A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751..

Il "Codice di comportamento dei dipendenti" e il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" sono pubblicati sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente"- Bandi di gara e Contratti. L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il *Codice di comportamento dei dipendenti* e il *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali* disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali*.

## 13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE

L'operatore economico contraente, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati ad ASST Rhodense contraente in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata ad ASST Rhodense entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in

essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. L'operatore contraente prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione ad ASST Rhodense e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

#### **14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG UE 2016/679**

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e degli artt. 5 e 6 del Reg. UE 2016/679, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale di cui all'oggetto della presente RDO. Il Titolare del trattamento è l'Ente contraente. L'operatore economico contraente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati personali ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, l'Ente contraente, in qualità di Titolare, nomina l'operatore economico contraente Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 Reg Ue 2016/679. Contestualmente alla stipula del contratto l'operatore economico si obbliga a sottoscrivere, nella persona del Legale Rappresentante, l'atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento, redatto da ASST Rhodense. Tale nomina avrà la medesima validità del contratto e si considererà revocata alla data di scadenza dello stesso.

L'operatore economico contraente, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento Europeo 2016/679. L'operatore economico, a norma dell'art. 28 del Regolamento UE, può designare un "sub-responsabile" per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento; in tal caso il Responsabile del trattamento dovrà essere autorizzato con atto scritto dal Titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Al "sub-responsabile" del trattamento sono imposti con contratto o atto scritto, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o atto scritto intercorso tra il titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in

atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento sia conforme al Regolamento UE 2016/679. Qualora il "sub-responsabile" ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

L'operatore economico contraente si impegna in particolare a:

- mantenere strettamente riservati ogni dato o informazione di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio riguardante l'Ente contraente e i suoi dipendenti;
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni, affinché il personale sia pienamente consapevole di essere tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative agli utenti (lavoratori sottoposti a visita)
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute dell'art. 32 del Reg. UE 2016/679; redigere il Registro dei trattamenti di cui all'art. 30 del Reg. UE 2016/679;
- redigere e trasmettere all'Ente contraente, con cadenza semestrale oppure ogni qualvolta ciò appaia necessario, una relazione in merito agli adempimenti eseguiti;
- trasmettere tempestivamente e, comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli Interessati;
- collaborare con ASST Rhodense per l'attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati.

#### **15. INFORMATIVA Art. 13 del Regolamento UE 2016/679**

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 i dati personali dell'operatore economico aggiudicatario del contratto e/o dei suoi dipendenti, forniti in vista della sottoscrizione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di esecuzione contrattuale, potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale ed adempimenti di legge.

Il rifiuto dell'operatore economico aggiudicatario al trattamento comporterà la sua decadenza da qualsiasi titolarità all'aggiudicazione della procedura, alla sottoscrizione del contratto, alla sua esecuzione.

Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 15 CAPO III del Regolamento Europeo 2016/679, può chiedere al Titolare del trattamento l'accesso la rettifica, la cancellazione (solo al termine del presente rapporto contrattuale) e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. L'operatore economico contraente ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo -Garante Privacy, specificamente previsti dal Capo III Art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

## PARTE SECONDA – DISCIPLINARE DI PROCEDURA

### RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire entro il termine delle ore 12 del giorno **17 novembre 2020** tramite la funzionalità Comunicazioni di procedura della Piattaforma Sintel.

### 16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

#### 16.1. REQUISITI SOGGETTIVI ESSENZIALI

L'operatore economico concorrente deve trovarsi, al momento della presentazione dell'offerta e in ogni momento di vigenza del contratto, nelle condizioni di seguito elencate:

- deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- deve essere iscritto al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
- deve assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge che rappresentino condizione necessaria per la sottoscrizione di contratto con Pubbliche Amministrazioni.

#### 16.2. BUSTA TELEMATICA UNICA DI OFFERTA

Per poter presentare la propria offerta e partecipare alla procedura, ciascun operatore è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione sulla Piattaforma SinTel così come disciplinato all'art. 5.2 del documento "Modalità Tecniche utilizzo piattaforma SinTel", al quale si rimanda integralmente per l'acquisizione di tutte le informazioni inerenti le funzionalità del sistema e le modalità di invio dell'offerta. Per la richiesta di informazioni sull'uso del Sistema, i concorrenti potranno contattare l'Help Desk raggiungibile al **numero verde 800.116.738** o fare riferimento al sito <http://www.arca.regione.lombardia.it>, alla voce di menu contatti.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse ad ASST Rhodense **ESCLUSIVAMENTE** in formato elettronico attraverso la piattaforma SinTel. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SinTel, che consentono di predisporre un'unica busta telematica.

Nell'apposito campo "Documentazione amministrativa, tecnica ed economica" presente sulla Piattaforma SinTel ciascun operatore dovrà allegare la richiesta documentazione, consistente in un unico file formato

“.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:

1. il presente Documento, riportante contenuti e condizioni contrattuali, firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il concorrente, corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante;
2. DGUE (Allegato 1);
3. Dichiarazioni integrative (Allegato 2);
4. scheda di offerta economica, dettagliata delle singole voci di costo, allegata al presente documento (Allegato 3).;
5. “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” (Allegato 5), approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751, firmato digitalmente per accettazione di tutte le disposizioni in esso contenute;

L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire attraverso SinTel **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 25 novembre 2020**, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, nel rispetto dei termini eventualmente espressamente previsti nel presente Documento, **pena l’esclusione** dalla presente procedura.

A tal proposito si raccomanda di avviare e concludere le procedure di caricamento dell’offerta sulla Piattaforma SinTel con ampio anticipo rispetto al termine di scadenza sopra indicato allo scopo di scongiurare il rischio di non perfezionare la procedura entro il termine di scadenza perentorio sopra indicato.

Data e ora del ricevimento dell’offerta risulterà accertato sulla base delle risultanze Log del Sistema. Il concorrente, entro e non oltre il termine fissato per la presentazione per l’offerta, potrà presentare una nuova offerta rispetto a quella eventualmente già presentata; tale nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.

### 16.3. OFFERTA ECONOMICA

Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma SinTel, Tenuto conto che la Piattaforma richiede necessariamente una valorizzazione, il Concorrente dovrà inserire la percentuale offerta.

Al termine della compilazione dell'offerta economica a Sistema, il Sistema genererà un documento in formato “.pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi sottoscritto con firma digitale dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante. Tale documento firmato digitalmente dovrà poi essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di upload, seguendo le apposite istruzioni.

#### 16.4. CRITERI DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto sarà aggiudicato all'operatore economico che avrà offerto la percentuale di ribasso più alta rispetto ai listini:

Voce	Descrizione	Valore posto a base di negoziazione <sup>1</sup>
1	Percentuale unica di sconto da applicare su “pezzi di ricambio” e materiali di consumo lubrificanti e liquidi originali o equivalenti	25%

Si comunica che ai fini dell'affidamento del servizio in argomento, è facoltà dall'Azienda precedente richiedere all'operatore economico risultato migliore offerente altra documentazione amministrativa e tecnica eventualmente ritenuta necessaria.

Si precisa che ASST Rhodense:

- procederà ad affidare anche in presenza di una sola offerta valida, previo giudizio di congruità delle condizioni economiche proposte;
- si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento.

ASST Rhodense potrà determinare l'affidamento del contratto all'operatore economico che non abbia offerto il prezzo più basso in ragione di ulteriori valutazioni debitamente rappresentate all'interno del provvedimento di affidamento.

Il Dirigente U.O.C. Acquisti

Luca Baccaro

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

**Responsabile del Procedimento: Luca Baccaro**

Tel. 02994302475 - Fax n. 02994302591

**Incaricato dell'Istruttoria: Stella Lione / Maria Luisa Castoldi**

Tel. 02994302184